

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

*OGGETTO: Autorizzazione per alienazione alloggio di Edilizia Economica e Popolare realizzato dalla Coop.Edilizia "Furia" . Coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama.*

Responsabile del procedimento L.Antonio Visaggio

Iscritta al n.6 del Registro delle Determinazioni  
n.gen.211

Assunta in data 22 febbraio 2007

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 23 febbraio 2007

## IL RESPONSABILE SUAP

PREMESSO che la Coop.Edilizia "Furia" in virtù dell'assegnazione di un suolo conseguito con delibera di G.M. n.1318 del 17.07.85 ha già realizzato sulla Maglia A/6, del nuovo Piano di zona 167 la palazzina n.1;

LETTA la nota in data 16.11.2006, registrata al n.62524 di prot., con la quale i coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama, nella specifica qualità di soci assegnatari dell'alloggio sociale al 3° piano superiore avente ingresso della porta salendo a sinistra sito in abitato di Molfetta con accesso dal civico 7 di via S.Allende - Maglia A/6, del P.d.Z. 167 pal.1, hanno avanzato istanza per l'ottenimento della autorizzazione ad alienare il citato alloggio in dipendenza del loro trasferimento nel Comune di Adelfia per motivi di lavoro;

VISTO l'atto di convenzione n.6569 di rep dell'8.03.88 stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "Furia", a rogito di Notar I.Ancona, e, in particolare, l'art.9 del citato atto che testualmente recita: "OMISSIS - gli alloggi oggetto della presente convenzione non possono essere alienati ad alcun titolo né su di essi possono costituirsi diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni successivi alla data del rilascio del certificato di abitabilità, salvo consenso del Comune per gravi e comprovati motivi e sempre nel rispetto delle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione ed in particolare al precedente art.8, - OMISSIS";

RILEVATO che ai sensi del citato articolo i soci riservisti della Cooperativa di cui all'art.25 della legge n.457/78, hanno diritto di prelazione circa l'acquisto degli alloggi a parità di condizioni da esercitarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del proprietario di alienare l'alloggio e che dopo la rinuncia dei soci riservisti, la prelazione va esercitata dal Comune a parità di condizioni entro i successivi 4 mesi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dai coniugi in parola, attestante l'avvenuto scioglimento della Cooperativa "FURIA", per cui non vi sono soci riservisti che possano vantare diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola;

DATO ATTO che questo Comune, al momento, non ha alcun interesse ad acquistare l'alloggio di cui trattasi, per cui non intende avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto;

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza di alienazione dell'alloggio sociale presentata dai coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama, con la precisazione che il trasferimento dell'immobile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni e modalità dell'art.9 dell'atto di convenzione stipulata con questo Comune, dando atto che il promesso acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa, subentrerà nella posizione giuridica del cedente relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nel più volte citato atto di convenzione, con esclusione di quelli relativi agli artt.3, 4, 5, 6 e 10, per i quali resta titolare il concessionario;

RITENUTO, altresì, dover fissare, sempre ai sensi del citato art.9, il prezzo di cessione dell'alloggio, che col presente provvedimento viene determinato in € 74.804,57 (€ 144.841.845), pari al costo iniziale di € 75.000.000, incrementato del 69,48% fino a dicembre 2002 e dell'ulteriore 13,95% fino a giugno 2006 (data dell'ultimo aggiornamento) per effetto della intervenuta variazione ISTAT dei costi di costruzione, intervenuti dopo la stipula della convenzione, la cui data risale all'08/03/1988;

DATO ATTO che i promessi venditori, coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama, hanno già versato al Comune di Molfetta la somma di € 3.645,10 giusta quietanze nn.2874 e 4657 rispettivamente del 28.09.2005 e 10.11.2006, rilasciate dalla Banca Antonveneta (Tesoreria Comunale di Molfetta), ai fini della trasformazione del diritto di superficie in proprietà e che gli eventuali ulteriori oneri della detta trasformazione, collegati alla stipula della relativa convenzione, saranno a

carico della parte che risulterà titolare del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di alienazione (alloggio + box);

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

#### d e t e r m i n a

##### 1) PRENDERE ATTO:

a) dell'istanza prodotta dai coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama, in ordine all'alienazione dell'alloggio sociale assegnatogli, costruito dalla Coop.Edilizia "Furia" sulla maglia A/6 del P.d.Z. 167, meglio individuato in premessa;

b) della dichiarazione resa dai citati coniugi attestante l'avvenuto scioglimento della Cooperativa "FURIA", per cui non vi sono soci riservisti che possano vantare diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola;

c) della volontà di questa Amministrazione di non avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola.

2) Accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza dei coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama e, per l'effetto, autorizzare gli stessi ad alienare l'alloggio sociale di cui trattasi alle condizioni tutte contenute nell'atto di convenzione n.6569 di rep. del 08.03.88, più dettagliatamente riportate in premessa.

3) Determinare in € 74.804,57 (£.144.841.845) il prezzo di cessione dell'alloggio.

4) Dare atto che i promessi venditori, coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama, hanno già versato al Comune di Molfetta la somma di € 3.645,10 giusta quietanze nn.2874 e 4657 rispettivamente del 28.09.2005 e 10.11.2006, rilasciate dalla Banca Antonveneta (Tesoreria Comunale di Molfetta), ai fini della trasformazione del diritto di superficie in proprietà e che gli eventuali ulteriori oneri della detta trasformazione, collegati alla stipula della relativa convenzione, saranno a carico della parte che risulterà titolare del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di alienazione (alloggio + box)

5) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, ai coniugi Massimini Paolo e Sigismondo Girolama.

6) Fare obbligo ai citati coniugi di produrre, ancor prima della stipula del contratto di vendita, la documentazione del promesso acquirente comprovante il possesso dei requisiti ex art.8 della convenzione n.6569/88 stipulata tra il Comune di Molfetta e la Cooperativa Edilizia "Furia".

7) Designare responsabile del procedimento il sig.Visaggio Leonardo Antonio.